



## COMUNE DI ORCIANO PISANO ( Prov. di Pisa )

Piazza del Municipio 1 56040 Orciano Pisano  
Tel. 050.683018 fax. 050.683033 pec: comune.orciano@postacert.toscana.it

### GUIDA PER I NUBENDI ALLA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio può essere richiesta direttamente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orciano Pisano nel caso in cui uno dei nubendi abbia la residenza nel Comune. All'atto della domanda di pubblicazioni dovranno presentare i seguenti documenti:

- 1) Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale, rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto. Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).
- 2) Una marca da bollo da € 16 (In caso di residenza dei nubendi in Comuni diversi, l'imposta di bollo, prevista anche per l'atto di pubblicazione da affiggersi nel Comune di residenza dell'altro nubendo, potrà essere assolta sull'atto di pubblicazione da affiggersi nel Comune dove la pubblicazione è stata richiesta direttamente. In tal caso, dunque, i richiedenti dovranno consegnare due marche da bollo da € 16 cad.)

### CASI PARTICOLARI

#### ⚔ Nubendo minorenni.

Oltre ai documenti indicati ai punti 1 e 2 è indispensabile l'autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal Tribunale per i minorenni competente nel territorio. Per il suo ottenimento è necessario:

A) Chiedere appuntamento telefonicamente;

B) Redigere domanda in carta legale e allegare a questa i seguenti documenti:

- Estratto per riassunto dell'atto di nascita del minore richiedente (in carta libera);
- Eventuali documenti dai quali si possa accertare la maturità psico-fisica ed i gravi motivi (diplomi o pagelle scolastiche, attestazione del datore di lavoro, responso delle urine per gravidanza ecc. da concordate al momento dell'appuntamento);

E' richiesta la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento.

#### ⚔ Nubendo divorziato.

E' necessario che il nubendo divorziato faccia conoscere all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di celebrazione del precedente matrimonio, affinché venga acquisito d'ufficio l'estratto per copia integrale del relativo atto di matrimonio.

#### ⚔ Nubendo vedovo.

E' necessario che il nubendo vedovo faccia conoscere all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di decesso del coniuge defunto, affinché venga acquisito d'ufficio l'estratto per copia integrale del relativo atto di morte.

#### ⚔ Nubendo straniero.

Per il nubendo straniero necessita una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese (Consolato o Ambasciata straniero/a in Italia) dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla-osta al matrimonio (art. 116 C. C.).

(1) Le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare esterna devono essere legalizzate dalle Prefetture. In base a convenzioni multilaterali o bilaterali vigenti sono esenti dalla legalizzazione gli atti ed i documenti rilasciati dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.

## **IMPEDIMENTI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (art. 87 C.C.)**

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

- 1) Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri): il divieto sussiste anche nel caso in cui è dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità deriva;
- 5) gli affini in linea collaterale di secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all'affiliazione.

Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

**Attenzione!!** Nel caso i nubendi si trovassero in una delle condizioni di cui sopra, dovranno avvertire quanto prima l'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà a dare gli opportuni suggerimenti per l'ottenimento della eventuale dispensa.

## **RICONOSCIMENTO DI PROLE AL MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO**

Può essere effettuato non solo in caso di matrimonio civile, ma anche in caso di matrimonio concordatario. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di riconoscimento di prole contenuta nell'atto di matrimonio trasmesso dal parroco potrà essere trascritta solo se il riconoscimento stesso non risulti vietato dalla legge. La dichiarazione di assenso al riconoscimento da parte del figlio ultrasedicenne dovrà essere resa, in diversa sede, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile competente alla trascrizione del matrimonio, il quale, peraltro, provvederà ad acquisire dagli uffici competenti i documenti necessari per il riconoscimento.

Per tutti i casi particolari non previsti nelle presenti note, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile che fornirà loro tutte le informazioni del caso.

## **AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE**

### **A) DURATA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO.**

L'atto di pubblicazione di matrimonio resta affisso alla porta della Casa Comunale almeno per 8 giorni. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

### **B) TERMINI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.**

Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si considera come non avvenuta.

### **C) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.**

Si avvertono gli sposi che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni così come previsto dagli artt. 177 e seguenti del Codice Civile. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano:

1) **LA COMUNIONE DEI BENI:** non debbono fare niente - il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni

2) **LA SEPARAZIONE DEI BENI:** all'atto della celebrazione del matrimonio con rito civile debbono dichiarare all'ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni.

Nell'ipotesi di matrimonio concordatario o acattolico tale dichiarazione dovrà essere raccolta dal Sacerdote o Ministro di culto che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

**DICHIARAZIONE PER PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO**

Al Comune di Orciano Pisano  
**P.O. Stato Civile**  
protocollo@comune.orcianopisano.pi.it

Il/La sottoscritto/a

Il/La sottoscritto/a

.....  
.....  
consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano, ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

di essere nato/a a  
..... (.....)

il ...../...../.....

di essere cittadino/a  
.....

di essere residente a  
..... (.....)

in via .....

di essere di stato civile:

celibe/nubile

(in caso di matrimonio dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico indicare i dati del matrimonio reso nullo) :  
già coniugato/a con

.....  
a ..... (.....)

il ...../...../.....

divorziato/a

(indicare i dati del precedente matrimonio)  
già coniugato/a con

.....  
a ..... (.....)

il ...../...../.....

vedovo/a di

.....  
deceduto a ..... (.....)

il ...../...../.....

di non trovarsi in nessuna delle cause impeditive di cui agli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 del codice civile

di essere nato/a a  
..... (.....)

il ...../...../.....

di essere cittadino/a  
.....

di essere residente a  
..... (.....)

in via .....

di essere di stato civile:

celibe/nubile

(in caso di matrimonio dichiarato nullo dal Tribunale Ecclesiastico indicare i dati del matrimonio reso nullo) :  
già coniugato/a con

.....  
a ..... (.....)

il ...../...../.....

divorziato/a

(indicare i dati del precedente matrimonio)  
già coniugato/a con

.....  
a ..... (.....)

il ...../...../.....

vedovo/a di

.....  
deceduto a ..... (.....)

il ...../...../.....

di non trovarsi in nessuna delle cause impeditive di cui agli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 del codice civile

**Le parti dichiarano:**

**Regime patrimoniale scelto dalle parti (barrare la scelta con una X):**

- comunione dei beni  
 separazione dei beni

**Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cognome/Nome ..... | Cognome/Nome ..... |
| .....              | .....              |
| Indirizzo .....    | Indirizzo .....    |
| .....              | .....              |
| Tel/cell .....     | Tel/cell .....     |
| .....              | .....              |
| Email/pec .....    | Email/pec .....    |
| .....              | .....              |

Orciano Pisano, .....  
Data

.....  
Firma (per esteso e leggibile)

.....  
Firma (per esteso e leggibile)

**(Allegare copia della carta d'identità in corso di validità)**

## AVVERTENZE

1. Sono cause impeditive per l'avvio della procedura di richiesta pubblicazione di matrimoni:

- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale;
- b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la pubblicazione del matrimonio; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile "non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta (il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili), gli affini in linea collaterale in secondo grado, l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l'adottato e i figli dell'adottante, l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato";
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la pubblicazione di matrimonio è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

2. Il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, ai sensi dell'art.116 del codice civile, deve presentare all'ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.